

**DECRETO-LEGGE 22 novembre 1956, n. 1274**  
**Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e materie esplosive.**  
**Convertito con modifiche dalla legge 1452 del 1956 (G.U. n. 004 del 05/01/1957)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma, dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti:

"È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente *((o cessionario))* di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila".

NOTA: L'ultimo comma dell'art. 35 qui abrogato diceva:

È vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattia di mente, e a quelle che non comprovano la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila.

*Art. 2. (Soppresso dalla legge di conversione)*

*All'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma:*

*il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d'armi alla presentazione del certificato previsto dall'art. 35\_.*

Art. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e così sostituiti:

"È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente o **cessionario** (*parola aggiunta dalla legge di conversione*) di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

*Nota: L'articolo 55 qui sostituito recitava:*

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. È fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo della denuncia, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

*Art. 4-bis (Articolo abrogato dalla l. 18 aprile 1975, n. 110)*

*Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine flobert e munizioni relative; non si applicano altresì alle munizioni relative alle armi da caccia.*